

Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del fiume Piave

Le norme di attuazione del piano

ART. 1 - VALENZA ED ELABORATI DEL PIANO

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge 183 del 18 maggio 1989, così come integrata dalla legge 493 del 4.12.1993, il Piano Stralcio sulle risorse idriche del fiume Piave ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati.
2. Il Piano stralcio è costituito dai seguenti elaborati:
 - A) RELAZIONE DI PIANO
 - B) NORME DI ATTUAZIONE
 - C) ELABORATI CARTOGRAFICI

ART. 2 - I CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano di bacino del fiume Piave si viene costituendo mediante piani stralcio di cui il presente è riferito alla gestione delle risorse idriche.
2. Il piano stralcio è suddiviso nella fase conoscitiva, propositiva e programmatica ed individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali, governati da apposite norme di attuazione.

ART. 3 - NORME PER LA PIANIFICAZIONE PROGRESSIVA

1. Il Piano stralcio sulle risorse idriche del fiume Piave costituisce la prima fase della pianificazione di bacino rivolta alla gestione delle risorse idriche.
2. Il Piano indica i tempi di attuazione degli interventi strutturali e non strutturali, di breve, medio e lungo periodo.
3. Conseguentemente le presenti norme saranno aggiornate in relazione alle risultanze dell'attività di studio e sperimentazione posti in essere.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)

1. È fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

ART. 5 - QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

1. In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto-nella portata di minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:

$$Q_{MDR} = (K_{biol} + K_{nat}) \times 177 \times S^{0,85} \times q_{media} \times 10^{-6}$$

dove:

- Q_{MDR} è la portata di minimo deflusso di rispetto, espressa in metri cubi al secondo;
- K_{biol} è l'indice di criticità biologica;
- K_{nat} è l'indice di criticità naturalistica;
- S è la superficie del bacino idrografico sottesa dalla sezione fluviale ove si vuole determinare la portata di minimo deflusso di rispetto ed è espressa in chilometri quadrati;
- q_{media} è la portata media specifica, espressa in litri al secondo per chilometro quadrato.

L'Allegato A, che costituisce parte integrante delle presenti norme, riporta, per ciascuna delle *tratte omogenee* nelle quali è stato suddiviso il reticolo idrografico del bacino del Piave, la portata media specifica, l'indice di criticità biologica e l'indice di criticità naturalistica.

L'Allegato B, che costituisce parte integrante delle presenti norme, riporta, per ciascuna delle *aree omogenee* nelle quali è stato suddiviso il bacino del Piave, la portata media specifica.

L'Allegato C, che costituisce parte integrante delle presenti norme, riporta la rappresentazione cartografica delle tratte omogenee e delle aree omogenee.

2. Sono fissati i seguenti criteri applicativi dell'algoritmo di calcolo della portata di minimo deflusso di rispetto di cui al precedente comma:

- a) nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto e tra il 1° dicembre ed il 28-29 febbraio la somma degli indici K_{nat} e K_{biol} è posta pari all'unità;
- b) durante gli altri periodi dell'anno, gli indici di criticità biologica e naturalistica sono quelli indicati dai successivi commi 3) e 4);
- c) con riguardo alle tratte omogenee n. 42, 63 e 69, comprendenti rispettivamente gli sbarramenti di Soverzene, del Mis e di Nervesa della Battaglia, gli indici di criticità biologica e naturalistica sono, per l'intero anno, quelli indicati dal successivo comma 3).

3. Per i prelievi concernenti concessioni attualmente in atto, nuove concessioni ovvero concessioni in fase di rinnovo, i quali insistano su una delle tratte omogenee indicate e descritte nell'Allegato A, gli indici di criticità biologica e naturalistica, nonché la portata media specifica da assumere per il calcolo della portata di minimo deflusso di rispetto sono riportati nel citato Allegato A.

Nel caso in cui la sezione di prelievo (manufatto derivatore o sbarramento) costituisca sezione di separazione tra due tratte omogenee successive, la portata di minimo deflusso di rispetto è calcolata assumendo gli indici di criticità biologica e naturalistica nonché il valore di portata media specifica propri della tratta di valle.

4. Per i prelievi concernenti concessioni attualmente in atto, nuove concessioni ovvero concessioni in fase di rinnovo i quali non insistano su nessuna delle tratte omogenee indicate e descritte nell'Allegato A, né siano esercitati da corsi d'acqua di risorgiva o da sorgenti, il calcolo della portata di minimo deflusso di rispetto assume:

- quale portata media specifica: la portata media specifica, espressa in litri al secondo per chilometro quadrato, propria dell'area omogenea ove ricade la sezione di prelievo, così come individuata e descritta dall'Allegato B che costituisce parte integrante delle presenti norme;

- quali indici di criticità biologica e naturalistica: gli indici di criticità biologica e naturalistica propri della prima tratta omogenea cui adduce il corpo idrico interessato dal prelievo ed i cui valori sono riportati nell'Allegato A.

5. Per i prelievi esercitati dalle sorgenti la portata di minimo deflusso di rispetto è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrata negli ultimi 5 anni.

6. Per le piccole sorgenti, per le quali, allo stato attuale, non esistono regolazioni di portata, il Comitato Tecnico, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà apposite modalità attraverso cui definire il valore della portata di minimo deflusso di rispetto.

7. Per i prelievi esercitati da corsi d'acqua di risorgiva la portata di minimo deflusso di rispetto da assumere è la maggiore tra quella calcolata in base al criterio di cui al comma 3) ovvero al comma 4) e quella calcolata in base al criterio di cui al comma 5).

ART. 6 - I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE

1. In via transitoria, il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni deve essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione. Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni.
2. Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni avviene secondo i criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel successivo articolo 8.
3. Su motivata richiesta, nel caso di piccole derivazioni ad uso idropotabile, la concessione può avere durata temporale maggiore. Tale possibilità è estesa anche al caso di piccole derivazioni, di entità quantitativamente molto modesta ed uso limitato nel corso dell'anno, riguardanti malghe, baite e rifugi alpini.
4. Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, per le quali gli enti locali o soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le procedure amministrative di richiesta della concessione, alla data di adozione del piano, possono, in relazione alla specificità dell'utilizzo, ed in via eccezionale, avere durata di 15 anni, fatti salvi i principi dettati dagli articoli 4 e 5.

ART. 7 - UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE PREGIATE

1. Lo sfruttamento di risorse idriche qualificate, e segnatamente quello di sorgenti o falde, è consentito solo per l'uso idropotabile; è consentito per usi diversi solamente nel caso di accertata e documentata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.
2. In ogni caso l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo.

ART. 8 – IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
 - risanamento e graduale ripristino delle reti di adduzione che presentino rilevanti perdite;
 - installazione di idonei dispositivi di misura delle portate in corrispondenza dei punti di prelievo e restituzione, secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale competente per territorio;
 - adozione, nei cicli produttivi che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica, di idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa;
 - promozione dell'approvvigionamento idrico tramite apposite reti acquedottistiche.

ART. 9 - NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI

1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da garantire la portata di minimo deflusso di rispetto; la portata di cui agli articoli 4 e 5 deve essere assicurata immediatamente a valle della sezione di derivazione o dell'invaso interessato. Nei corpi idrici superficiali ove la portata fluente è inferiore a detto flusso di portata, non può essere praticata alcuna derivazione o invaso. Il provvedimento di concessione tiene conto dell'effettivo e documentato fabbisogno idrico del soggetto che ne fa richiesta, in relazione alla tipologia d'uso ed alla locale disponibilità della risorsa.
2. All'interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani territoriali vigenti, è vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo.
3. All'interno della fascia delle risorgive è altresì vietato l'utilizzo delle acque di falda ai fini del raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all'interno del bacino del Piave sono dotati di idonei dispositivi di misura.
5. Le portate di concessione rilasciate per uso irriguo possono essere ridotte rispetto ai valori attualmente assentiti nei diversi periodi dell'anno, nella misura massima del 20% delle competenze periodicamente assentite. A tal riguardo, le Amministrazioni concedenti stabiliscono le soglie di riduzione, fisse o a carattere stagionale, da applicare ai predetti prelievi.

ART. 10 – ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI BACINO PER IL PARERE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 LUGLIO 1993, N. 275

1. Gli elementi conoscitivi da fornire all'Autorità di bacino con le domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono quelle indicate nell'Allegato D delle presenti norme di cui ne costituisce parte integrante.

ART. 11 – LE SITUAZIONI SICCILOSE

1. Qualora sul reticolo idrografico del bacino del Piave si configuri, in qualsiasi periodo dell'anno, una situazione siccitosa il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di sofferenza idrica, individuando le modalità di regolazione delle utenze ed i soggetti direttamente interessati per la conseguente regolazione delle utenze. Fra questi:

- l'ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di Santa Croce e del Mis, ai quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi;
- il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Fener, direttamente dall'alveo del fiume;
- il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del fiume;
- il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante le opere di presa sul Meschio in località Savassa, sul Meschio in località Borgo Pianche, in destra del torrente Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-Nervesa in località Mercatelli;
- il Consorzio Piavesella, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dal canale della Vittoria;
- il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della centrale del Livenza, località Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del bacino Brian.

ART. 12 – LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCIOSA

1. Al configurarsi della situazione di cui all'articolo 11, la regolazione delle utenze irrigue avviene secondo la seguente procedura: le utenze irrigue del Medio Piave subiscono una riduzione della spettanza di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura massima percentuale dipendente dall'entità dell'evento siccitoso.

In particolare, nel semestre di massimo consumo irriguo (1° aprile – 30 settembre), la riduzione della spettanza di prelievo, valutata rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, assume la seguente consistenza percentuale:

- per evento di grave siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 20 anni o superiore):
 - 40% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 20% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto
 - 30% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto
 - 40% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre
- per evento di media siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 10 anni):
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 10% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto

- 20% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto
 - 30% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre
 - per evento di lieve siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 5 anni):
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
 - 10% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
 - 5% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto
 - 10% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto
 - 20% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre
2. Nell'alveo del fiume Piave dovrà essere comunque garantita una portata di minimo deflusso di rispetto, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di almeno:
- 3 mc/s in caso di grave siccità
 - 5 mc/s in caso di media siccità
 - 7 mc/s in caso di lieve siccità
3. Per tutte le altre sezioni di prelievo la portata di minimo deflusso di rispetto, in situazione siccitosa, può essere opportunamente soggetta a modulazione.
4. Il soggetto gestore degli invasi idroelettrici del bacino montano, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo, garantisce il vuotamento graduale dei propri serbatoi per integrare i deflussi naturali ed assicurare il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenuto conto delle riduzioni sopra riportate. Il volume accumulato in ciascun serbatoio non può in nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile.

ART. 13 – MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, venga constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il Segretario generale dell'Autorità di bacino può, con proprio provvedimento, anche transitoriamente, modificare in senso meno restrittivo le misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12.

ART. 14 – MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI

1. Tutti i manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal reticolo idrografico del bacino del Piave devono essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate derivate entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; la loro regolazione deve garantire con continuità il regolare deflusso della portata di minimo deflusso di rispetto.
2. In corrispondenza delle traverse, in particolare, la portata di cui agli articoli 4 e 5 deve essere garantita da regolazione delle paratoie che dovranno permettere, mediante luci a battente, il flusso della portata di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 15 - UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE

1. Le attività ricreative che prevedano l'utilizzo delle acque invasate a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.

ALLEGATO A all'articolo 5 delle norme di attuazione**Descrizione delle tratte omogenee e indicazione dei relativi valori della portata media specifica, dell'indice di criticità biologica e dell'indice di criticità naturalistica**

Tratta omogenea	Descrizione	Portata media specifica Q_{media} [l/(s.kmq)]	Indice di criticità biologica K_{biol}	Indice di criticità naturalistica K_{nat}
1	Fiume Piave, dalle origini alla località Cima Sappada – ponte sul Piave lungo la S.S. n. 355 Val Degano	37	1.4	0.3
2	Fiume Piave, dalla località Cima Sappada – ponte sul Piave lungo la S.S. n. 355 Val Degano alla confluenza del torrente Cordevole di Visdende escluso	38	1.6	0.3
3	Torrente Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza in Piave	33	1.2	0.3
4	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole di Visdende escluso alla confluenza del torrente Padola escluso	34	1.4	0
5	Torrente Rin, dalle origini alla confluenza in Piave	29	1.2	0.1
6	Torrente Frison, dalle origini alla confluenza in Piave	36	1.2	0.3
7	Torrente Digon, dalle origini alla confluenza in Padola	28	1.2	0.3
8	Torrente Padola, dalle origini alla confluenza del rio Chiamora compreso	28	1.2	0.3
9	Torrente Padola, da subito a valle della confluenza con il rio Chiamora alla confluenza in Piave	28	1.2	0
10+11	Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Padola escluso e la confluenza del torrente Ansiei escluso	31	1.2	0.3
12	Torrente Ansiei, dalle origini allo sbarramento di Auronzo di Cadore	34	1.6	0.3
13	Torrente Ansiei, dallo sbarramento di Auronzo di Cadore allo sbarramento del lago di S. Caterina	34	1.4	0.3
14+15	Torrente Val da Rin, dalle origini alla confluenza nel torrente Ansiei	34	1.2	0.3
16	Torrente Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina alla confluenza in Piave	34	1.4	0
17	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei escluso al lago di Pieve di Cadore - sezione di immissione del Piave alla quota di massimo invaso pari a 685 m s.m.m.	33	1.4	0
18	Torrente Piova, dalle origini alla confluenza in Piave	30	1.4	0.3
19	Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave	27	1.4	0
20	Torrente Cridola, dalle origini alla confluenza in Piave	27	1.4	0.3
21	Fiume Piave, dal lago di Pieve di Cadore - sezione di immissione del Piave alla quota di massimo invaso pari a 685 m s.m.m. alla confluenza del torrente Boite escluso	31	1.6	0.3
22	Torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio di Fanes escluso	36	1.4	0.3
23	Rio di Fanes, dalle origini alla confluenza in Boite	36	1.4	0.3
24	Torrente Boite, dalla confluenza del rio di Fanes escluso alla confluenza del rio Bigontina escluso	35	1.8	0.3
25	Rio Bigontina, dalle origini alla confluenza in Boite	32	1.6	0
26	Torrente Boite, dalla confluenza del rio Bigontina escluso, alla confluenza del rio Costeana escluso	35	1.0	0
27	Rio Costeana, dalle origini alla confluenza in Boite	31	1.2	0.2
28	Torrente Boite, dalla confluenza del rio Costeana escluso alla confluenza del rio Orsolina escluso	33	1.6	0.3
29	Rio Orsolina, dalle origini alla confluenza in Boite	30	1.4	0.3
30	Torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina escluso allo sbarramento del lago di Vodo di Cadore	32	1.4	0
31	Torrente Boite, dallo sbarramento del lago di Vodo di Cadore al lago di Valle di Cadore - sezione di immissione del Boite alla quota di massimo invaso pari a 710,5 m s.m.m.	32	1.0	0
32	Torrente Boite, dal lago di Valle di Cadore - sezione di immissione del Boite alla quota di massimo invaso pari a 710,5 m s.m.m. alla confluenza in Piave	32	1.4	0
33+34	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite escluso alla confluenza del torrente Maè escluso	31	1.4	0.3
35	Torrente Maè, dalle origini alla confluenza del torrente Ru Torto escluso	34	1.4	0
36	Torrente Ru Torto, dalle origini alla confluenza in Maè	33	1.4	0
37+38	Torrente Pramper, dalle origini alla confluenza in Maè	34	1.2	0.4
39	Torrente Maè, dalla confluenza del torrente Ru Torto escluso al lago di Pontesei - sezione di immissione del Maè alla quota di massimo invaso pari a 777,25 m s.m.m.	34	1.6	0.3
40	Torrente Maè, dal lago di Pontesei - sezione di immissione del Maè alla quota di massimo invaso pari a 777,25 m s.m.m. alla confluenza in Piave	34	1.4	0.3
41	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè escluso alla traversa di Soverzene	32	1.0	0
42	Fiume Piave, dalla traversa di Soverzene alla confluenza del torrente Ardo escluso	32	1.6	0.5

43	Fiume Rai, dallo sfioratore del lago di S.Croce alla confluenza in Piave	35	1.6	0
44	Torrente Tesa, dalle origini allo sfioratore del lago di S.Croce compreso	36	1.2	0
45	Torrente Ardo, dalle origini alla confluenza del torrente Medone escluso	30	1.4	0.4
46	Torrente Ardo, dalla confluenza del torrente Medone compreso alla confluenza in Piave	30	1.6	0
47	Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Ardo escluso alla confluenza del torrente Cordevole escluso	32	1.6	0.5
48	Torrente Cordevole, dalle origini fino alla confluenza del rio Boè inclusa	31	1.4	0
49	Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Boè esclusa alla confluenza del rio Andraz escluso	31	1.2	0
50	Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz compreso alla confluenza del torrente Pettorina escluso	31	1.0	0
51	Torrente Pettorina, dalle origini alla confluenza in Cordevole	33	1.2	0.3
52	Torrente Fiorentina, dalle origini alla confluenza in Cordevole	32	1.2	0.2
53	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Pettorina escluso al lago di Alleghe – traversa di immissione del torrente Cordevole in lago	32	1.6	0
54	Torrente Cordevole, dalla traversa di immissione del torrente Cordevole in lago di Alleghe alla confluenza del torrente Biois escluso	32	1.8	0
55	Torrente Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale d'Agordo	34	1.2	0.3
56	Torrente Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla confluenza in Cordevole	36	1.2	0
57	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois escluso alla confluenza del torrente Sarzana escluso (*)	35	1.4	0
58	Torrente Rovala, dalle sorgenti alla derivazione, situata a valle di Agordo, prima della confluenza in Cordevole	38	1.2	0
59+84	Torrente Sarzana, dalle origini alla confluenza in Cordevole	38	1.2	0
60	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Sarzana escluso alla traversa della centrale di La Stanga	35	1.6	0.4
61	Torrente Cordevole, dalla traversa della centrale di La Stanga alla confluenza del torrente Mis escluso	36	1.6	0.4
62	Torrente Mis, dalle origini al lago omonimo – sezione di immissione del Mis alla quota di massimo invaso pari a 428,40 m s.m.m.	44	1.4	0.4
63	Torrente Mis, dal lago omonimo – sezione di immissione del Mis alla quota di massimo invaso pari a 428,40 m s.m.m. alla confluenza in Cordevole	43	1.6	0.4
64	Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis escluso alla confluenza in Piave	37	1.6	0.5
65	Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole escluso alla traversa di Busche	34	1.6	0.5
66	Fiume Piave, dalla traversa di Busche alla traversa di Fener	34	1.4	0.5
67	Fiume Sonna dalla confluenza Colmeda-Stizzon escluso alla confluenza in Piave	36	1.6	0
68	Fiume Piave, dalla traversa di Fener alla traversa di Nervesa della Battaglia	34	1.4	0.5
69	Fiume Piave, dalla traversa di Nervesa della Battaglia alla confluenza del fosso Negrizia escluso	24	1.8	0.3
70	Fiume Piave, dalla confluenza del fosso Negrizia escluso fino a Fossalta di Piave (sezione "ponte di barche") (**)	28	1.6	0.2
71	Torrente Tegorzo, dalle origini alla confluenza in Piave	32	1.4	0.3
72	Torrente Stizzon, dalle origini alla confluenza Colmeda-Sonna	37	1.4	0.3
73	Torrente Colmeda dalle origini fino alla confluenza con il torrente Stizzon escluso	33	1.4	0.4
74	Torrente Caorame, dalla confluenza con il torrente Stien escluso alla confluenza in Piave	44	1.6	0.4
75	Torrente Caorame, dalle origini alla confluenza con il torrente Stien escluso	44	1.2	0.4
76	Torrente Stien, dalle origini alla confluenza con il torrente Caorame	44	1.6	0.4
77	Torrente Gresal, dalle origini alla confluenza con il fiume Piave	32	1.4	0.2
78	Torrente Curogna, dalle origini alla confluenza con il fiume Piave	30	1.4	0
79	Fiume Soligo, dalle origini alla località Tre Ponti (confluenza S.Pietro escluso)	36	1.6	0
80	Fiume Soligo, dalla località Tre Ponti (confluenza S.Pietro incluso) alla confluenza in Piave	32	1.4	0
81	Torrente Lierza, dalle origini alla confluenza nel fiume Soligo	30	1.4	0
82	Fosso Negrizia, dalle origini alla confluenza in Piave	26 (***)	1.6	0
83	Torrente Veses, dalle origini alla confluenza in Piave	35	1.4	0.4

(*) Appartiene alla tratta 57 anche il tratto del torrente Rovala compreso tra la derivazione situata a valle di Agordo e la confluenza in Cordevole

(**) Il fiume Piave da Fossalta di Piave (sezione "ponte di barche") alla foce si considera con i parametri K_{nat} e K_{biol} e q_{media} della tratta 70

(***) Media fra il valore della tratta 69 e 70

ALLEGATO B all'articolo 5 delle norme di attuazione**Descrizione delle aree omogenee e indicazione del relativo valore della portata media specifica**

Area omogenea	Descrizione	Portata media specifica Q_{media} [l/(s.kmq)]
1	Bacino del fiume Piave, dalle origini alla confluenza del torrente Cordevole di Visdende compreso	35
2	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole di Visdende escluso alla confluenza del torrente Ansiei escluso	29
3	Bacino del torrente Ansiei, dalle origini alla confluenza in Piave	34
4	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei escluso alla confluenza del torrente Boite escluso	27
5	Bacino del torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio Felizon compreso	36
6	Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio Felizon escluso alla confluenza del rio Orsolina compreso	30
7	Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina escluso alla confluenza in Piave	31
8	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite escluso alla confluenza del torrente Vajont escluso	30
9	Bacino del torrente Maè, dalle origini alla confluenza del torrente Ru Torto compreso	34
10	Bacino del torrente Maè, dalla confluenza del torrente Ru Torto escluso alla confluenza in Piave	39
11	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Vajont compreso alla confluenza del torrente Maè escluso	36
12	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè compreso alla confluenza del fiume Rai esclusa	34
13	Bacino del fiume Tesa- Rai, dalle origini alla confluenza in Piave	35
14	Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Rai esclusa alla confluenza del torrente Cordevole esclusa	33
15	Bacino del torrente Cordevole, dalle origini alla confluenza del rio di Andraz compreso	31
16	Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del rio di Andraz escluso alla confluenza del torrente Fiorentina compreso	32
17	Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Fiorentina escluso alla confluenza del torrente Biois compreso	35
18	Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois escluso fino al ponte del Cristo (IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5 – 1967)	39
19	Bacino del torrente Cordevole, dal ponte del Cristo (IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5 – 1967) alla confluenza del torrente Mis escluso	38
20	Bacino del torrente Mis, dalle origini alla confluenza nel torrente Cordevole	43
21	Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis escluso alla confluenza in Piave	41
22	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole escluso alla confluenza del torrente Caorame compreso	38
23	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Caorame escluso alla confluenza del fiume Sonna compreso	36
24	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Sonna escluso alla confluenza del torrente Tegorzo compreso	35
25	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Tegorzo escluso alla confluenza del fiume Soligo escluso	29
26	Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Soligo compreso alla traversa di Nervesa della Battaglia	32
27	Bacino del fiume Piave, da subito a valle della traversa di Nervesa della Battaglia alla foce	32

ALLEGATO C all'articolo 5 delle norme di attuazione

Tavola 13: Carta delle tratte e delle aree omogenee

ALLEGATO D all'articolo 10 delle norme di attuazione

Elementi conoscitivi di supporto alle domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e modificato con Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275

1. DATI GENERALI

A cura dell'Ufficio Istruttore dovrà essere precisata la data di presentazione dell'istanza e se l'oggetto cui è riferita costituisce:

- opera di nuova realizzazione
- opera già realizzata ma priva di concessione regolarmente assentita
- opera già realizzata per la quale la concessione regolarmente assentita è giunta a scadenza o è scaduta
- variante sostanziale di opera regolarmente assentita o non sostanziale che comporta un maggior o minore quantitativo d'acqua.

Conformemente alle disposizioni di legge, l'elaborato progettuale dovrà specificare il volume annuo prelevato, nonché la portata d'acqua da derivarsi, calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile; in questo caso dovrà pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere, l'erogazione ed i provvedimenti e le opere intese ad evitarne il superamento. Tale valore massimo dovrà garantire per i corsi d'acqua superficiali il minimo deflusso vitale di cui agli artt. 4 e 5 delle presenti norme di attuazione.

Sarà altresì specificata l'eventuale periodicità del prelievo, indicandone, nel caso, l'estensione temporale su base annuale.

Ogni istanza, se riferita ad usi diversi da quello per il consumo umano, dovrà essere adeguatamente supportata da una precisa e puntuale stima del fabbisogno.

Per derivazioni a scopo idropotabile, l'elaborato progettuale dovrà fornire le necessarie notizie atte a rilevare l'importanza della progettata utilizzazione in rapporto alle condizioni del centro e dei centri abitati cui si vuol provvedere, con riferimento, per quanto attiene la dotazione idrica, al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.

Per usi diversi da quello per il consumo umano, attingenti da risorse qualificate oppure da corpi idrici già destinati al consumo potabile dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, il soggetto istante dovrà documentare la disponibilità della risorsa predetta o l'accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento, ai sensi del Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

In particolare, in funzione dei diversi usi previsti dalla legge, l'elaborato progettuale dovrà indicare almeno i seguenti elementi conoscitivi:

- per produzione di forza motrice: l'altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare, la potenza producibile riferita al reale fabbisogno locale
- per irrigazione: la natura dei terreni irrigabili e la loro superficie, il tipo di coltura e la corrispondente dotazione idrica, specificando le modalità di somministrazione delle acque nel suolo
- per usi industriali: la natura dei processi tecnologici per i quali si rende necessario l'impiego della risorsa idrica, con particolare riferimento ai volumi d'acqua richiesti, specificando, ove si preveda la restituzione della stessa, se vi siano eventuali alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche delle acque; anche ai sensi della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, art. 29, dovrà essere in ogni caso indagata l'opportunità di realizzare impianti di stoccaggio e riciclo delle acque, limitando pertanto l'impiego della risorsa idrica alla semplice funzione di rimpinguamento
- per uso ittigenico: le dimensioni del vivaio, la specie allevata, corredata da corrispondente standard di dotazione idrica, ed i conseguenti volumi d'acqua necessarie e inoltre le caratteristiche delle opere e delle acque di scarico
- per innevamento artificiale: la superficie dei terreni innevabili.

2. INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE

L'elaborato progettuale dovrà consentire di localizzare in maniera univoca il sito di prelievo e di eventuale restituzione delle acque, indicando per esse il comune, la località, le coordinate geografiche ed il nome del corso d'acqua su cui insistono. Nel caso di corpi idrici superficiali sarà altresì specificata l'area del bacino idrografico afferente, evidenziando il ricettore principale e l'esistenza di ulteriori corsi d'acqua secondari.

Sarà altresì corredato da corografia in scala opportuna (1:25.000; 1:10.000; 1:5000) rappresentante, nel caso di manifestazioni sorgentizie o piccoli corsi d'acqua, l'intero bacino afferente; qualora la derivazione interessi grandi corpi idrici superficiali o acquiferi sotterranei la corografia sarà limitata ad un'area convenientemente estesa, in ragione dell'entità del prelievo e della ampiezza di ipotizzabili effetti.

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO

L'elaborato progettuale dovrà illustrare in maniera esaustiva ed adeguata al carico della progettata utilizzazione, il sistema idrico ed idrologico su cui la stessa verrà ad insistere, corredandola, in funzione della tipologia del corpo idrico, di appropriata documentazione conoscitiva.

In particolare, nel caso di corpi idrici superficiali dovrà essere resa sommaria descrizione del bacino immediatamente sotteso, con particolare riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica dell'area.

Inoltre, in assenza di dati ufficiali delle portate forniti da Servizi Tecnici dello Stato o da altri Enti Pubblici, sarà fornito resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà effettuare in un arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) e con cadenze non inferiori a quelle stagionali; in alternativa sarà ammessa la possibilità di illustrare il regime pluviometrico del corpo idrico sulla base di dati citati in letteratura o dati di portata comunque desumibili da campagne o osservazioni eseguite in bacini limitrofi con caratteristiche omogenee o derivate da valutazioni sufficientemente attendibili riferite e precedenti indagini.

Per corsi d'acqua montani sarà infine sufficiente, in mancanza di rilevazioni dirette, ricostruire l'andamento della curva di durata dei deflussi sulla base degli apporti pluviometrici sul bacino afferente, anche in analogia con bacini contigui.

Per le manifestazioni sorgentizie, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi:

– descrizione dell'assetto idrogeologico da cui scaturiscono le manifestazioni sorgentizie che si intendono utilizzare

– resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà effettuare in un arco di tempo convenientemente esteso (almeno tre anni), presso la sorgente in questione, con cadenze non inferiori a quelle stagionali.

Per corpi idrici sotterranei, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi:

– descrizione dell'assetto idrogeologico della zona interessata dall'emungimento, con particolare riferimento alla stratigrafia delle formazioni/i geologiche interessate dal pozzo ed al regime di alimentazione della falda idrica coinvolta, individuando su opportuna planimetria la direzione del flusso

– resoconto di una apposita campagna di prove di eduazione che il richiedente la concessione dovrà effettuare, in diverse soluzioni, nell'ambito di un arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) con cadenze non inferiori a quelle stagionali, ciascuna di tali prove comprenderà una serie di emungimenti continui, per la durata non inferiore a 24 ore, regolati a quattro distinti livelli di regime delle portate, il cui valore massimo dovrà uguagliare almeno 1,5 volte la portata massima che si intende utilizzare, al termine di ciascuna prova della durata di 24 ore dovrà essere rilevato l'abbassamento del livello all'interno della bocca foro rispetto alla situazione in assenza di emungimento e sulla base del diagramma portata emunta-abbassamento del pelo libero dovranno trarsi, a cura del richiedente, approssimative indicazioni in ordine alla massima portata ammissibile (portata critica).

4. DESCRIZIONE DEL SISTEMI DEGLI USI

Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali l'elaborato progettuale dovrà essere corredato da idonea documentazione a cura del soggetto istante ovvero dall'ufficio istruttore che attesti e identifichi, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso, l'esistenza di ulteriori opere di derivazione insistenti sul medesimo corpo idrico e le corrispondenti quantità di acqua derivata.

Per prelievi da acquiferi sotterranei la medesima indagine verrà condotta da parte del soggetto istante ovvero dell'ufficio istruttore entro un raggio dall'opera di presa di almeno 3 km, evidenziando la eventuale presenza nella stessa area di corpi idrici superficiali che potrebbero essere interessati o influenzati dal prelievo o dall'abbassamento della falda.

Inoltre l'elaborato progettuale dovrà prevedere, nell'ambito delle opere di presa e di restituzione, l'installazione di idonei dispositivi fissi per la misurazione delle portate e dei volumi. Il concessionario si impegnerà a rilevare e trasmettere all'autorità concedente e al servizio idrografico competente per territorio periodici risultati di misura delle portate, con cadenza almeno semestrale.

5. ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali, l'elaborato progettuale dovrà riportare una sommaria descrizione delle caratteristiche biologiche del corso d'acqua, rilevare l'importanza del corpo idrico in ordine alla fauna selvatica ed vegetali in loco ed evidenziarne corrispondentemente gli ipotizzabili effetti nei confronti dell'ecosistema interessato.

A cura dell'Ufficio istruttore interessato dovrà essere inoltre indicato se le opere previste ricadano in aree sottoposte a vincoli ambientali ai sensi della vigente normativa statale o regionale in materia specificando le possibili alterazioni.